



BAGNI MISTERIOSI S.R.L.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

[PARTE GENERALE](#)

INDICE

SEZIONE PRIMA.....	3
1. LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.....	3
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	3
1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO	4
1.3 LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE	4
1.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI	6
1.5 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA E GLI ALTRI PRINCIPI ISPIRATORI	7
SEZIONE SECONDA	9
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BAGNI MISTERIOSI ITALIA	9
2.1 FINALITÀ DEL MODELLO	9
2.2 DESTINATARI	9
2.3 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....	10
2.4 LA STRUTTURA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO	10
2.5 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ "A RISCHIO" E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI	11
2.6 PRINCIPI DI CONTROLLO	13
2.7 REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE.....	13
SEZIONE TERZA	19
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	19
3.1 PREMESSA.....	19
3.2 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA	19
3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
3.6 SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
SEZIONE QUARTA	24
4. SISTEMA SANZIONATORIO	24
4.1 PRINCIPI GENERALI.....	24
4.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI MUNITI DI PROCURA	25
4.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	25
SEZIONE QUINTA	26
5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	26
SEZIONE SESTA	27
6. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	27

SEZIONE PRIMA

1. La normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto già previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti¹.

Tale normativa prevede una responsabilità diretta ed autonoma degli enti derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato (c.d. reati-presupposto) nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Infatti, la responsabilità amministrativa dell’ente va a sommarsi alla responsabilità penale dell’autore dell’illecito ovvero sia della persona fisica, materialmente responsabile della commissione di uno dei reati inseriti nel catalogo di reati (di seguito, per brevità, anche, i “Reati Presupposto”) previsto dal Decreto.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta tuttavia taluni caratteri propri della responsabilità penale, essendo ad esempio rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all’ente le garanzie del processo penale.

Il Decreto stabilisce che l’ente è responsabile per i reati commessi:

- nel suo interesse² o a suo vantaggio³ (elemento oggettivo),
- da persone funzionalmente legate all’ente (elemento soggettivo), ed in particolare:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali);
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. soggetti sottoposti).

La responsabilità dell’ente è esclusa laddove il reato sia stato posto in essere nell’esclusivo interesse dell’autore dell’illecito.

Oltre all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il D.Lgs. n. 231/2001 richiede l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la

¹ L’art.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “enti forniti di personalità giuridica, Società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni “anche prive” di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti pubblici economici”);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “Società miste”).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).

² L’interesse (da valutare ex ante) consiste “nella prospettiva finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno”. (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 38363/2018).

³ Il vantaggio (da valutare ex post), corrisponde “all’effettivo godimento, da parte dell’ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato”. (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 38363/2018).

responsabilità: tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati presupposto, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente sono solo quelli espressamente richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Si rimanda all’Allegato 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie di reato attualmente ricomprese nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

1.3 LE SANZIONI APPLICABILI ALL’ENTE

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dipendenti da reato a carico dell’ente appartiene al Giudice penale, il quale la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale.

L’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente da parte del Giudice penale può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative indicate all’art. 9 del Decreto quali:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

❖ Sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è sempre applicabile e viene determinata attraverso un “sistema di quote”: il Giudice penale potrà applicare un numero di quote non inferiore a 100 (cento) e non superiore a 1000 (mille) ed il valore di ciascuna quota può variare tra un importo minimo (258 euro circa) e un importo massimo (1549 euro circa). Tale importo è fissato “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto di criteri oggettivi legati alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell’ente nonché all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché di criteri soggettivi legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, che incidono sulla determinazione del valore pecuniario della quota, al fine di assicurare l’efficacia della sanzione.

L’articolo 12 del Decreto prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)	• L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <u>ovvero</u> • il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Riduzione	Presupposti
da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] - L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>ovvero</u> - è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] - L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>e</u> - è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

❖ Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, applicabili solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste ed alle condizioni di cui all'art. 13 del Decreto, possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'ente, e consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, salvo talune eccezioni espressamente previste dal Decreto (art. 25, comma 5, il quale prevede che - nell'ipotesi in cui l'Ente venga condannato per un reato di corruzione - debba trovare applicazione la sanzione interdittiva di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni).

Il Decreto prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice - in luogo dell'applicazione di tale sanzione - possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

❖ Confisca del profitto del reato

La confisca del profitto del reato consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

❖ Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice ed a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché nell'affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Infine, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, nell'ipotesi di commissione del reato nella forma del tentativo:

- le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà;
- l'ente non risponde dell'illecito quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- i. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza", nel seguito anche "Organismo" o "OdV");
- iii. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- iv. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, prima della commissione dell'illecito, consente, pertanto, all'ente di andare esente da responsabilità amministrativa.

Quanto all'efficacia del Modello a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Decreto, si ritiene che esso possa soddisfare tale esigenza se idoneo a soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tuttavia, la mera adozione del Modello non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che tale Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato e che sussistano congiuntamente le condizioni di cui all'art. 6 comma 1, del D. Lgs. 231/2001.

Con riferimento all'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giurisprudenza, si ritiene che esso possa ritenersi idoneo se:

- i. sia stato adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;
- ii. preveda che i componenti dell'OdV posseggano capacità specifiche in tema di attività consulenziale;
- iii. preveda quale causa di ineleggibilità a componente dell'OdV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile;
- iv. preveda una differenziazione tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio ed ai preposti al controllo interno;
- v. preveda il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;
- vi. preveda espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari;
- vii. preveda sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari;
- viii. preveda controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- ix. preveda e disciplini un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della Società di riferire all'OdV notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'OdV;
- x. contenga protocolli specifici e concreti.

1.5 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA E GLI ALTRI PRINCIPI ISPIRATORI

Il Decreto, all'art. 6, comma 3, prevede che i Modelli possano essere adottati – garantendo le esigenze di cui al paragrafo che precede - sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Alla luce di quanto sopra, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento. In particolare, appare opportuno ricordare che Confindustria nel mese di giugno 2021 ha pubblicato l'ultima versione aggiornata delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo".

La Società, ritenendo che le Linee Guida contengano una serie di indicazioni e misure idonee a rispondere alle esigenze delineate dal legislatore, si è ispirata anche ai principi ivi contenuti per la costruzione del presente Modello (cui si rimanda integralmente).

Si dà atto infine che, nella predisposizione del presente Modello 231, si è altresì tenuto conto dell'evolversi dei pronunciati giurisprudenziali più significativi formatisi in materia di D.Lgs. 231/2001 e responsabilità amministrativa degli enti⁴.

⁴ Sulla qualificazione della responsabilità amministrativa da reato degli enti si veda Cass. Sezioni Unite, sent. n. 38343/2014; Cass. Pen. sez. II, sent. n. 29512/2015; Cass. Pen., sez. III, n. 18842/2019.

Sulla definizione di *colpa di organizzazione* si veda Cass. Sezioni Unite, sent. n. 38343/2014; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 54640/2018, Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 29538/2019.

Sulla efficacia del Modello Organizzativo, si veda Tribunale di Milano – Ufficio GIP, 17.11.2009; Corte Appello Milano, sez. II, 21.03.2012; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 4677/2013; Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 1969/2014; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 4677/2014; Procura della Repubblica di Como, Decreto di archiviazione, 29.01.2020.

Sulla nozione di interesse o vantaggio si veda Cass. Pen., sez. V, sent. n. 40380/2012; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 3615/2005. In tema di pubblicità del sistema sanzionatorio, si veda Cass. Pen., sent. n. 18130/2005.

In tema di risalita di responsabilità nei gruppi societari, si veda Cass. Pen., sez. V, sent. n. 24583/2011; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 4324/2013; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 2658/2014; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 52316/2016.

Con riferimento ai reati presupposto, si vedano: corruzione in atti giudiziari Cass., Sezioni Unite, sent. n. 15208/2010; duplicazione abusiva di software Cass. Pen., sez. III, sent. n. 30047/2018; accesso abusivo al sistema informatico Cass. Pen., sez. V, sent. n. 25944/2020; illecita concorrenza con minaccia o violenza Cass., Sezioni Unite, sent. n. 13178/2020; in materia di salute e sicurezza Cass., Sezioni Unite, sent. n. 38343/2014; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 8591/2016; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 8883/2016; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 16713/2018; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 9167/2018; Corte di Appello di Firenze, sez. III, sent. n. 3733/2019; occultamento e distruzione delle scritture contabili Cass. Pen., n. 8350, 8351 e 8355 del 2020; caporalato Tribunale di Milano, Decreto n. 9/2020; autoriciclaggio Cass. Pen., sez. II, sent. n. 25979/2018, Cass. Pen., sez. II, sent. n. 30399/2018 e Cass. Pen., sez. V, sent. n. 5719/2019; frode nell'esercizio del commercio Cass. Pen., sez. III, sent. n. 4885/2019.

SEZIONE SECONDA

2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Bagni Misteriosi Italia

2.1 FINALITÀ DEL MODELLO

Bagni Misteriosi Italia S.r.l. (di seguito la “Società”), è una società che si occupa della gestione di piscine e attrezzature connesse, della somministrazione diretta o tramite terzi di alimenti e bevande. Inoltre si occupa dell’organizzazione di eventi, con possibilità anche di locare spazi per eventi e mostre e di fornire i servizi connessi, compresi i servizi fotografici e di illuminazione, intrattenimento, allestimento anche teatrale e le esecuzioni artistiche e musicali, i servizi di catering di promozione pubblicitaria e più in generale ogni tipo di servizio connesso allo specifico evento o mostra.

La Società ha approvato il presente modello di organizzazione, di gestione e controllo (di seguito anche solo il “Modello”), con determinazione dell’Amministratore Unico in data 25/03/2025.

La Società è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione e dell’immagine proprie e del Gruppo ed è, altresì, consapevole dell’importanza di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei suoi esponenti (es. Amministratore Unico, procuratori).

La Società ritiene, dunque, che l’adozione del Modello possa costituire un valido strumento di ulteriore sensibilizzazione di tutti i destinatari, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

Segnatamente, attraverso l’adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare nei destinatari del Modello, definiti al successivo paragrafo 2.2, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ai sensi del presente Modello, di sanzioni penali applicabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società;
- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, predisponendo un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell’esercizio delle attività aziendali;
- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio fondata su un sistema strutturato e organico di presidi di controllo, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Al fine di predisporre un Modello efficace e idoneo a prevenire i reati ricompresi nell’ambito del D.Lgs. 231/2001, la Società ha proceduto ad un’approfondita analisi del proprio contesto aziendale sia tramite verifica documentale che a mezzo di interviste mirate a soggetti informati dell’organizzazione e delle attività svolte dalla Società stessa.

2.2 DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per l'Amministratore Unico e per tutti i referenti della Società che operano in nome e per conto della Società in forza di poteri conferiti con apposita procura (tutti i soggetti precedentemente elencati di seguito anche i "Destinatari"). I Destinatari cui il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

2.3 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento alle esigenze individuate nel D.Lgs. 231/2001, gli elementi fondamentali sviluppati dalla Società nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- matrice delle aree a rischio di commissione dei reati-presupposto 231, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- previsione di specifici protocolli relativi ai processi strumentali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
- nomina di un Organismo di Vigilanza monocratico, e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- introduzione di canali di comunicazione, atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, per la raccolta di segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello;
- approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello).

2.4 LA STRUTTURA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Nella predisposizione del Modello e sulla base delle famiglie di reato risultate rilevanti, la Società ha riesaminato il sistema organizzativo e di controllo esistente al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività aziendale identificate a rischio.

In particolare, il sistema organizzativo e di controllo della Società si basa, oltre che sui Principi di comportamento di cui alla presente Parte Generale, sui Protocolli di Parte Speciale, e sui seguenti elementi:

- il sistema di procure esistente.

L'attuale sistema organizzativo e di controllo del Bagni Misteriosi, inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare la Società;
- rispetto della normativa applicabile in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema sono posti i seguenti principi, ripresi e declinati nei Protocolli di Parte Speciale:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- viene assicurata la separazione dei compiti attraverso l'affidamento della responsabilità di gestire le attività aziendali a procuratori, referenti del Gruppo e consulenti esterni;
- il sistema di controllo interno documenta l'esecuzione dei controlli da parte degli organi societari (i.e. Soci, Amministratore Unico, Collegio Sindacale), nonché da parte dei dipendenti.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascun Destinatario per tutti i processi di cui esso sia responsabile.

2.5 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ “A RISCHIO” E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui infatti le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali della Società, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (nonché pratici esempi di attività “sensibili”), gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi “strumentali”).

Anche in considerazione delle attività caratteristiche della Società, le aree ipoteticamente a rischio rilevate nel corso della implementazione del Modello, hanno riguardato, in particolar modo, i reati previsti dagli artt. 24, 24 bis, 25, 25 bis, 25 ter, 25 septies, 25 octies, 25 decies, 25 undecies, 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

Il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25 bis1, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 octies1, 25 novies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 sexiesdecies, 25 septiesdecies e 25 duodevicies, per quanto non si possa escludere tout court, è stato ritenuto estremamente remoto in considerazione della mancanza di operatività della Società ed in ogni caso ragionevolmente coperto dal rispetto dei principi etici I, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

L'identificazione delle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 è stata realizzata anche attraverso le interviste ai referenti del Gruppo Whirlpool coinvolti nella gestione delle attività aziendali.

I risultati delle attività sopra descritte sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle aree a rischio reato), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività della Società.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle seguenti aree a rischio:

- A. Gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione;
- B. Programmazione, gestione ed esecuzione delle iniziative commerciali;
- C. Commercializzazione dei prodotti;
- D. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti non connessi all'attività caratteristica, anche in sede di verifiche ed ispezioni da parte degli enti pubblici competenti e/o delle autorità di vigilanza;
- E. Gestione del sistema sicurezza ai sensi del d. lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza) e s.m.i.;
- F. Adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti;
- G. Gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi non connessi all'attività caratteristica;
- H. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi;
- J. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- K. Gestione del sistema informativo aziendale;
- L. Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- M. Adempimenti societari;
- N. Gestione degli adempimenti fiscali dichiarativi;

Sono stati anche individuati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- 1. Acquisto di beni e servizi;
- 2. Consulenze e incarichi professionali;
- 3. Gestione risorse umane;
- 4. Gestione delle iniziative di marketing e delle vendite;
- 5. Flussi monetari e finanziari;
- 6. Contabilità e formazione del bilancio nonché gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con il Collegio Sindacale e Soci;
- 7. Adempimenti e rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive;
- 8. Adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ambiente;
- 9. Gestione della sicurezza dei sistemi informativi;
- 10. Gestione degli adempimenti tributari.

Per ciascuna famiglia di reato ritenuta rilevante nella realtà aziendale, sono stati formulate le "Regole comportamentali di carattere generale" (cfr. par. 2.8) che tutti i Destinatari sono chiamati ad applicare nello svolgimento delle attività sensibili.

Si precisa inoltre che costituiscono parte integrante del Modello i "Protocolli di controllo" adottati dalla Società per prevenire il rischio di commissione del reato nella gestione di ciascuno dei processi sensibili sopra elencati. In particolare, sono stati adottati i seguenti Protocolli (che costituiscono la Parte Speciale del Modello):

- 1. Acquisto di beni e servizi;
- 2. Consulenze e incarichi professionali;
- 3. Gestione risorse umane;

4. Gestione delle iniziative di marketing e delle vendite;
5. Flussi monetari e finanziari;
6. Contabilità e formazione del bilancio nonché gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con il Collegio Sindacale e Soci;
7. Adempimenti e rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive;
8. Adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ambiente;
9. Gestione della sicurezza dei sistemi informativi;
10. Gestione degli adempimenti tributari.

2.6 PRINCIPI DI CONTROLLO

La Società gestisce i principali processi e le aree di attività a rischio sopra identificate nel rispetto di principi che appaiono coerenti con le indicazioni fornite dal D.Lgs. 231/2001, garantendone una corretta e concreta applicazione.

I principi che regolano le attività in tali aree e processi sono i seguenti:

- esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- tracciabilità del processo decisionale;
- rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti, attraverso un apposito sistema di procure e l'esplicita previsione dei compiti demandati a consulenti esterni;
- esistenza di specifiche attività di controllo, svolte dal Collegio Sindacale, dalla Società di Revisione.

La Società ha attribuito il compito di verifica della costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi ai Destinatari, che sono chiamati a interfacciarsi con l'Organismo di Vigilanza, affinché lo stesso sia costantemente informato di eventuali modifiche introdotte nell'organizzazione o nelle attività aziendali e al quale potranno essere richiesti pareri ovvero indicazioni di principio e di orientamento.

2.7 REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE

- Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche subendo l'indebita induzione da questi esercitata mediante abuso della loro qualità o dei relativi poteri), per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;

- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
- sfruttare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, facendo dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come corrispettivo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- dare o promettere denaro o altra utilità a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione affinché, nell'interesse della Società, intercedano presso un pubblico ufficiale ovvero per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche subendo l'indebita induzione da questi esercitata mediante abuso della loro qualità o dei relativi poteri).

In particolare, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti nell'ambito dei poteri conferiti, secondo principi di massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni (es. fornitori, consulenti) devono essere redatti per iscritto, con indicazione dell'oggetto dell'incarico, del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- sono vietate forme di pagamento in contanti o in natura, fatta eccezione per casi straordinari adeguatamente motivati.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico-comportamentali di attenersi alle seguenti prescrizioni: in caso di presunta tentata concussione da parte di un pubblico funzionario (da intendersi quale abuso della qualità o potere da parte di un funzionario pubblico al fine di costringere taluno a dare o promettere, allo stesso o a un terzo, denaro o altre utilità non dovute per lo svolgimento dei relativi doveri d'ufficio), il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Da ultimo, è fatto obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'Autorità Giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le medesime regole comportamentali di cui sopra.

- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge applicabili, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- garantire la massima collaborazione all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale, assicurando completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti d'interessi;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di evitare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai Soci liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei Soci e del Collegio Sindacale.

In relazione al reato di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) è imputabile a titolo di responsabilità amministrativa la Società che ponga in essere, anche attraverso la condotta di propri esponenti, atti di corruzione nei confronti di soggetti apicali di una controparte privata o di loro sottoposti (es. Società di consulenza in materia ambientale), al fine di influenzarne il comportamento per ottenere un vantaggio per la Società stessa.

Per soggetti apicali di una controparte privata si intendono, in particolare, l'Amministratore, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, nonché tutti coloro che, nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive; per soggetti sottoposti si intendono coloro che soggiacciono alla direzione o alla vigilanza dei predetti apicali. Nel reato di "Corruzione tra privati", il referente della controparte privata agisce in conflitto di interessi con l'ente di appartenenza, avvantaggiando la Società corruttrice in conseguenza del denaro o delle altre utilità ricevute a titolo personale o elargite a favore di terzi allo stesso legati.

Al fine di prevenire quindi il rischio che la Società possa essere imputata del reato di "Corruzione tra privati", è essenziale che le relazioni commerciali con gli altri operatori privati siano informate a correttezza e trasparenza.

Più in particolare è fatto espresso divieto ai Destinatari, anche nel caso agissero per interposta persona ovvero dietro sollecitazione della controparte privata, di:

- offrire e/o promettere e/o concedere denaro o altre utilità in favore di soggetti apicali di Società controparti o di loro sottoposti (come sopra definiti) e/o in favore di persone da questi segnalate, al solo fine di influenzarne illecitamente l'indipendenza di giudizio in favore della Società, di accedere in anteprima a informazioni utili per la realizzazione degli obiettivi sociali o comunque di favorire la Società;

- offrire e/o promettere e/o effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nelle prassi vigenti;
- sfruttare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, facendo dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come corrispettivo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- dare o promettere denaro o altra utilità al referente di una controparte privata con cui la Società intrattenga rapporti, affinché, nell'interesse della Società, interceda presso un pubblico ufficiale ovvero per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Comportamenti corretti e trasparenti devono pertanto improntare l'operato della Società nei confronti dei terzi, ricorrendo esclusivamente a pratiche commerciali leali e lecite.

- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, di cui all'art. 25 octies del Decreto.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare direttamente o indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti infragruppo. A tale proposito, si integrano le condotte del riciclaggio o dell'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, quando si sostituisca o trasferisca denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita ovvero si compiano operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita, mentre si integra la condotta della ricettazione allorché si acquistino o ricevano ovvero occultino denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato. Il reato di autoriciclaggio si configura, invece, nel caso in cui il soggetto agente abbia commesso o concorso a commettere il reato da cui derivano denaro, beni o altra utilità, dei quali il medesimo soggetto ostacola concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
- utilizzare nelle transazioni il sistema bancario, richiedendo a tutti i Destinatari che i pagamenti avvengano esclusivamente tramite tale sistema, che consente la tracciabilità dei trasferimenti finanziari;
- verificare, attraverso le informazioni disponibili, le controparti (es. consulenti) al fine di accertare la relativa rispettabilità e affidabilità prima di avviare con essi rapporti d'affari.

Tutti i Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti aziendali, devono inoltre rispettare le norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e ai titoli al portatore previste dal D.Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni.

A tale proposito, senza alcun intento esaustivo è fatto espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al valore limite previsto dalla normativa vigente;

- di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori al valore limite previsto dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
 - girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
 - effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;
 - effettuare versamenti su conti correnti cifrati;
 - effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e in favore di Società "off-shore".
- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di intralcio alla giustizia, di cui all'art. 25 decies del Decreto.

In via generale, i Destinatari hanno l'obbligo di segnalare eventuali pressioni subite allo scopo di rilasciare false dichiarazioni, ovvero, a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di procedimenti penali in corso con le Autorità Giudiziarie.

È inoltre vietato:

- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio;
- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere utilità a terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore della Società.

- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- porre in essere gli adempimenti fiscali e dichiarativi nel rispetto del principio di separazione dei compiti;
- rispettare e applicare tutte le norme tributarie vigenti, eseguendo gli adempimenti fiscali nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa applicabile o dall'Autorità fiscale, al fine di garantire la piena compliance alla disciplina di settore, avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti;

- garantire trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi nonché un periodico controllo sull'effettività delle prestazioni rese rispetto alle fatture passive emesse;
- garantire la corretta archiviazione delle scritture contabili obbligatorie e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- collaborare in modo trasparente con le autorità fiscali, fornendo ad esse tutte le informazioni richieste, in modo veritiero e completo.

Inoltre, è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale;
- porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei servizi acquistati (sovrappatturazione quantitativa);
- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (e.g., costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale), sia facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie sia avvalendosi di altri mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (e.g., ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare fondi extracontabili o "contabilità parallele";
- presentare documenti di pagamento (modulistica F24) dai contenuti alterati/contraffatti, indicanti crediti inesistenti o comunque non spettanti opposti in compensazione.

SEZIONE TERZA

3. Organismo di vigilanza

3.1 PREMESSA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un organismo dell'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il D.Lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

La Società, in ragione della sua attuale struttura organizzativa, ha ritenuto di istituire un organo monocratico costituito da un componente esterno, nominato dall'Amministratore Unico, dotato di specifiche competenze professionali in tema di attività consulenziale.

L'Organismo di Vigilanza è stato individuato in modo da poter garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al massimo vertice aziendale;
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispone l'Organismo di Vigilanza;
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutti i Destinatari.

3.2 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza:

- i. l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii. l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico o dei membri del Collegio Sindacale della Società, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- iii. la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- iv. l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale continuativa tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente l'Amministratore Unico.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza, da parte dell'Amministratore Unico potrà avvenire esclusivamente per giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca del componente monocratico:

- l'omessa comunicazione all'Amministratore Unico di un motivo sopravvenuto di ineleggibilità e/o di decadenza conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente monocratico revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Il componente monocratico può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Amministratore Unico mezzo pec.

3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- comunicazione, su base continuativa e/o periodica all'Amministratore e al Collegio Sindacale, con le modalità previste nel successivo paragrafo 3.4.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con l'Amministratore Unico, eventuali funzioni di Gruppo e consulenti coinvolti, nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di Chieri;
- istituire specifici canali informativi "dedicati" (i.e. un indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/attività a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, è fondamentale che esso operi in stretta collaborazione con i Destinatari.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di

seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i Destinatari forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario nell'esercizio delle proprie attività.

All'Organismo di Vigilanza è riconosciuto dall'Amministratore Unico un budget di spesa adeguato allo svolgimento delle relative funzioni. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere e, in caso di spese eccedenti il budget approvato, dovrà essere autorizzato direttamente dall'Amministratore Unico.

3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Amministratore Unico della Società e al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce sia all'Amministratore Unico sia al Collegio Sindacale sullo di attuazione del Modello, sugli esiti dell'attività di vigilanza svolta e sugli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo nei confronti dall'Amministratore Unico, almeno annualmente, attraverso una relazione scritta;
- periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte e nell'ambito di un incontro annuale con il Collegio per un reciproco aggiornamento sulle verifiche di competenza;
- immediatamente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dall'Amministratore Unico, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti. L'Organismo riceve inoltre tempestiva informativa dal Collegio Sindacale ogni qual volta questo rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo dell'applicazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento e, al contempo, potrà - a sua volta - richiedere all'Amministratore Unico della Società di essere convocato ogni volta ne ravveda l'opportunità in materie inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai referenti aventi le principali responsabilità sulle attività della Società.

3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Modello, attraverso l'indirizzo di posta elettronica dedicato dell'OdV, organismodivigilanza@bagnimisteriosi.com

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi gravanti sull'Amministratore Unico, che può avvalersi del supporto dei competenti referenti e di eventuali consulenti:

- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto al sistema di controlli interni, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alla Società, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo (c.d. "Flussi informativi");
- su richiesta dell'OdV nell'ambito delle proprie attività di verifica, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alla Società.

L'Organismo di Vigilanza deve obbligatoriamente ricevere - a titolo esemplificativo e non esaustivo - tutte le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società dell'Amministratore Unico, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- accessi/sopralluoghi/visite ispettive da parte dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione all'esito delle quali siano emerse irregolarità ovvero sia elevata una sanzione nei confronti del legale rappresentante;
- comunicazioni all'Autorità Giudiziaria che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti che possono essere riferiti alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate dall'Amministratore Unico in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- esiti delle attività di controllo svolte da referenti dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema delle procure o modifiche statutarie;
- notizie relative all'effettiva attuazione del Modello con evidenza dei procedimenti sanzionatori svolti e delle eventuali sanzioni irrogate.

Tutte le informazioni e la documentazione raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy. L'omesso invio delle informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Società, nonché prendere visione di qualsiasi documento della Società e consultare dati relativi alla stessa.

3.6 SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito anche "Decreto Whistleblowing") in attuazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti (i c.d. Whistleblowers).

Per "Whistleblowing", in particolare, si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, posti in essere in violazione di quanto disposto nel Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, effettuata da parte di un

soggetto, che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

A tale riguardo, i Destinatari, nonché consulenti esterni eventualmente coinvolti nella gestione di specifiche attività della Società devono, infatti, riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, la Società prevede la possibilità di inviare la segnalazione all'indirizzo di posta elettronica dedicato dell'OdV, organismodivigilanza@bagnimisteriosi.com, riservato al solo Organismo di Vigilanza. (indicare casella di posta elettronica)

La modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/2001, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurando la necessaria riservatezza della sua identità in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione (fatti salvi i casi previsti dalla legge), dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- per le violazioni poste in essere da parte di terzi (es. consulenti), ne dà immediata comunicazione per iscritto all'Amministratore Unico, per la valutazione dell'applicazione di misure sanzionatorie di tipo contrattuale;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, ne dà immediata comunicazione all'Amministratore Unico;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'Amministratore Unico, ne dà immediata comunicazione al Collegio Sindacale e ai Soci.

Le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

SEZIONE QUARTA

4. Sistema sanzionatorio

4.1 PRINCIPI GENERALI

Come espressamente previsto dal Decreto all'art. 6, comma 2 lett. e), uno degli elementi essenziali del Modello è rappresentato dall'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, il quale – come previsto dal comma 2 bis, lett. d) – deve altresì prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente di cui all'art. 6 del Decreto.

Alla funzione essenzialmente preventiva del sistema sanzionatorio deve unirsi la gradualità delle sanzioni in ragione della gravità delle violazioni. È necessario, dunque, che il Modello individui concretamente le misure disciplinari a cui ciascun Destinatario si espone in caso di inosservanza delle misure indicate nel Modello ricollegando a ciascuna violazione le sanzioni applicabili in una prospettiva di gravità crescente e di proporzionalità.

In generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- i. mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello;
- ii. violazione dolosa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- iii. violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- iv. effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- v. violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- vi. violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei Destinatari del Modello;
- vii. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- viii. mancata applicazione del presente sistema sanzionatorio.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività svolta dall'interessato, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso agli organi societari competenti, conformemente alle previsioni contrattuali e legislative applicabili.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

L'OdV vigila sul rispetto del presente sistema sanzionatorio, rimanendo gli organi societari competenti i soggetti responsabili della concreta applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito indicate.

4.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI MUNITI DI PROCURA

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello, da parte dei muniti di poteri da procura, può comportare la revoca dei suddetti poteri da parte dell'Amministratore Unico.

4.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, e della documentazione che ne costituisce parte integrante da parte dell'Amministratore Unico può comportare l'applicazione delle misure ritenute più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'Assemblea, per gli opportuni provvedimenti.

SEZIONE QUINTA

5. Aggiornamento del modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa all'organo amministrativo. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, all'Amministratore Unico dei Bagni Misteriosi, che lo eserciterà mediante propria determinazione, con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adequatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti dell'Amministratore Unico.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono sempre essere comunicati all'OdV.

SEZIONE SESTA

6. Informazione, formazione e diffusione del modello

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Società definisce un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire ai Destinatari una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza.

In particolare, la Società si impegna a:

- diffondere il Modello con qualsiasi strumento ritenuto idoneo;
- organizzare incontri formativi con l'Amministratore Unico e con il personale della Società nell'ambito del quale illustrare il D.Lgs. 231/2001 ed il Modello adottato e pianificare sessioni di formazione anche in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

La partecipazione tali sessioni di formazione è da considerarsi obbligatoria per i Destinatari a cui è rivolta.